

(N. 2176)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie)
della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3156)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 OTTOBRE 1957

Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000
a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.

Art. 2.

Alla copertura della spesa annua di lire 1.900.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.